

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ordinanza di deferimento del giuramento estimatorio, revocabilità

Il giuramento estimatorio costituisce una species del giuramento suppletorio. A differenza del primo, postula la certezza dell'an e l'impossibilità di determinare altrimenti il valore della cosa domandata. L'ordinanza di deferimento del giuramento estimatorio, in base al principio generale di revocabilità delle ordinanze di cui all'art. 177 c.p.c., può essere revocata dall'organo giudicante che apprezzi diversamente la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, anche dopo la sua prestazione che così viene privata di efficacia (ad esempio, ove in fase decisoria si ritenga che il materiale probatorio acquisto anteriormente alla prestazione del giuramento fosse sufficiente alla decisione nel merito della causa o non sussistessero le condizioni per il deferimento con la conseguenza che il giuramento rimane privo di effetti nel giudizio).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 21.5.2019, n. 13589

...omissis...

Nel 2003, *omissis* convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il quotidiano *omissis* - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del Direttore responsabile pro tempore, *omissis*, rispettivamente capo della redazione di Palermo, l'uno, e autore dell'articolo intitolato *omissis* - pubblicato sull'edizione di Palermo del predetto quotidiano - l'altro. L'attore, allora sindaco di Palermo, espose che il menzionato articolo aveva contenuto diffamatorio, poichè la tecnica giornalistica usata per la formazione del titolo e del sovratitolo (*omissis*) era stata diretta a suggestionare i lettori, per indurli a ritenere che al Comune di Palermo vi era una cricca di malaffare da lui guidata, che gestiva il business dei mega appalti, al punto da aver provocato una rivolta dei consiglieri comunali. Tale tecnica giornalistica era ancora più biasimevole in quanto nel corpo dell'articolo non veniva indicato alcun appalto, affare o business che sarebbe stato diretto o gestito dal *omissis*.

Si costituirono in giudizio *omissis*, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Nel merito, ecceperono il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di non responsabili del contenuto dei titoli, i quali venivano decisi dal Direttore Responsabile. Rimase contumace il quotidiano *omissis*.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3490/2009, rigettò la domanda, rilevando la carenza di legittimazione del quotidiano - sia in persona del suo legale rappresentante che in persona del Direttore responsabile - in quanto privo di personalità giuridica, l'estraneità alla formazione del titolo, del sovratitolo e degli occhielli, nonché all'impaginazione ed alla scelta delle fotografie del *omissis*, autore solo del testo, nonché la mancanza di potere decisionale in ordine ai predetti elementi da parte del *omissis*, essendo la scelta finale su di essi rimessa all'Ufficio Centrale del quotidiano, e non al capo redattore di zona. Ritenne inoltre che non fossero stati oltrepassati i limiti del diritto di cronaca, essendo stati riferiti con linguaggio corretto fatti veri.

La pronuncia è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1405/2015, depositata il 25 settembre 2015. La Corte di appello, diversamente dal giudice di primo grado ha affermato la legittimazione a contraddire alla domanda proposta dal *omissis* in capo ad *omissis*, ritenendo che la vocatio in ins, diretta al "Quotidiano *omissis* in persona del suo Direttore responsabile", dovesse essere logicamente interpretata come diretta al Direttore responsabile in quanto tale. La Corte territoriale ha inoltre escluso l'estraneità al preteso fatto illecito da parte del *omissis*, in quanto compartecipe della formazione dei titoli. Tuttavia, con riferimento al merito della questione, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo la responsabilità di tutti e tre i convenuti, in quanto nè i titoli, nè i sovratitoli, nè il testo dell'articolo possono considerarsi diffamatori. Infatti *omissis*. La Corte ha infine compensato le spese del giudizio di appello sulla base della medesima ratio che aveva indotto il Tribunale a compensare quelle di primo grado.

Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, l'avv. *omissis*.

Resistono con controricorso *omissis*, i quali formulano anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

Devono essere esaminati in primo luogo i due motivi del ricorso incidentale, avendo gli stessi ad oggetto la questione preliminare relativa alla legittimazione, rispettivamente, di *omissis* e di *omissis*.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 163 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c., per non avere la Corte di Appello riscontrato e confermato, anche in sede di gravame, l'errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius rispetto al *omissis*". Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il Direttore responsabile fosse stato correttamente evocato in giudizio. *omissis* avrebbe citato solo la testata giornalistica, soggetto giuridicamente inesistente, senza individuare nominalmente *omissis* e senza neppure citarlo nella sua

specifica qualità, chiamandolo esclusivamente quale soggetto rappresentante la medesima testata. Tale formulazione avrebbe comportato l'assoluta incertezza dell'identità della parte, mancando sostanzialmente l'individuazione della stessa e, dunque, la nullità dell'atto. Peraltro *omissis* era nelle condizioni di individuare correttamente il soggetto responsabile ex lege per quanto pubblicato sul quotidiano, essendo indicato, su ciascuna copia dello stesso, l'editore o il proprietario della testata e il direttore responsabile della stessa.

Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria" (Cass. civ. sez. 3 sentenza n. 6352 del 2014).

Nel caso in esame, ove la vocatio in ius era diretta al "Quotidiano *omissis*, in persona del Direttore Responsabile", sia pure non nominalmente individuato, la Corte d'appello ha ritenuto, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che, al di là dell'errore formale nella formulazione della vocatio in ius, non sussistesse incertezza circa l'identificazione delle parti, dovendo la stessa essere interpretata come rivolta al Direttore responsabile del quotidiano, e non al quotidiano stesso.

Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 47 del 1948, art. 11, artt. 57 e 595 c.p.". La sentenza impugnata avrebbe errato nell'attribuire la legittimazione passiva in capo al *omissis* in merito alla titoli degli articoli predisposti dai giornalisti della redazione palermitana. Ai sensi della L. n. 47 del 1948, art. 11, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Inoltre, l'art. 57 c.p., prevede la responsabilità penale, a titolo di colpa, del direttore responsabile che ometta di esercitare sul contenuto del periodico diretto il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati. *omissis* non era direttore responsabile del quotidiano, proprietario o editore della testata. Risulterebbe poi provato in atti, anche mediante l'interrogatorio formale del medesimo capo redattore, che *omissis* non era l'autore dei titoli, i quali venivano predisposti da un task redazionale da lui coordinato, e che la decisione finale sul titolo dell'articolo per cui è causa sarebbe stata assunta dalla redazione centrale di Roma. Il solo fatto di essere capo della redazione locale, e di aver insieme ad essa proposto varie ipotesi di titolazioni all'attenzione della redazione centrale, non sarebbe sufficiente a ritenerlo compartecipe dell'eventuale illecito. Infatti, nè la legge sulla stampa nè il codice penale riconoscerebbero alcuna responsabilità a carico del capo della redazione locale. Sarebbe notorio che la scelta dei corredi tipografici da pubblicare a completamento visivo degli articoli non è attribuibile alla univoca volontà del capo della redazione, bensì a quella dell'intera equipe redazionale.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata risulta come lo stesso *omissis* abbia ammesso di aver concorso alla scelta del titolo dell'articolo in esame, proponendolo, insieme ad altri titoli, all'Ufficio centrale del quotidiano, il quale ha adottato la decisione finale.

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la "nullità della sentenza o del procedimento per assoluta mancanza di motivazione sulla circostanza per cui non si è tenuto conto del giuramento estimatorio per come deferito dalla Corte territoriale e prestato dal ricorrente". La Corte d'appello, ritenuta la difficoltà di accertare con esattezza l'ammontare del danno non patrimoniale subito dal *omissis* in conseguenza del comportamento delle controparti, aveva deferito allo stesso *omissis* il giuramento di estimazione ai sensi dell'art. 241 c.p.c., il quale avrebbe comportato l'accertamento definitivo sull'an *debeatur*, rimanendo controverso soltanto il quantum. La sentenza impugnata, ritenendo non sussistente l'evento dannoso e, conseguentemente, la responsabilità risarcitoria, avrebbe disatteso il suddetto provvedimento senza spiegarne le ragioni.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento da estimatorio, rigettata dalla Corte territoriale". La Corte di merito, rigettando l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento d'estimazione proposta dalla avversa difesa, avrebbe mostrato di ritenere certo il pregiudizio provocato al *omissis* dal pezzo giornalistico, in quanto il ritenere non determinabile altrimenti (senza giuramento di estimazione) il danno non patrimoniale subito, presupporrebbe l'accertamento della diffamazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la "violazione e falsa applicazione di norme con riferimento all'art. 595 c.p., agli artt. 2043 e 2059 c.c., della L. n. 47 del 1948, artt. 3,11, e 12". La sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto con i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa e di lesione del diritto all'onore ed alla reputazione. La non coerenza tra i titoli, i sovratitoli e gli occhielli (che ingiustificatamente investivano *omissis*) con il contenuto dell'articolo di stampa, avrebbero dovuto condurre all'affermazione della responsabilità delle controparti. La corte d'appello non avrebbe tenuto conto che secondo la giurisprudenza di legittimità, i pezzi giornalistici devono rispondere i principi di utilità sociale dell'informazione, di verità dei fatti esposti e che devono essere redatti se non rispettando la forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Affinché vi sia responsabilità risarcitoria, non è necessaria l'esistenza di un esplicito riferimento nell'articolo alla vittima della diffamazione, ma è sufficiente che il complesso dell'articolo (considerato anche il titolo e l'occhiello) lasci intendere al lettore il riferimento della persona diffamata.

Occorre esaminare prima il terzo motivo che discute sulla esistenza della diffamazione.

Il motivo in esame è inammissibile in quanto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale - al di là della veste formale conferita alla censura - il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici. Con esso l'istante mira ad ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del merito della controversia.

Dall'inammissibilità del terzo motivo discende l'assorbimento dei primi due in quanto se non c'è la diffamazione non c'è risarcimento ed estimazione del quantum.

Ad in ogni caso il primo motivo sarebbe infondato.

Il giuramento estimatorio costituisce una species del giuramento suppletorio. A differenza del primo, postula la certezza dell'an e l'impossibilità di determinare altrimenti il valore della cosa domandata. L'ordinanza di deferimento del giuramento estimatorio, in base al principio generale di revocabilità delle ordinanze di cui all'art. 177 c.p.c., può essere revocata dall'organo giudicante che apprezzi diversamente la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, anche dopo la sua prestazione che così viene privata di efficacia (ad esempio, ove in fase decisoria si ritenga che il materiale probatorio acquisto anteriormente alla prestazione del

giuramento fosse sufficiente alla decisione nel merito della causa o non sussistessero le condizioni per il deferimento con la conseguenza che il giuramento rimane privo di effetti nel giudizio).

Peraltro, poichè il deferimento del giuramento suppletorio ed estimatorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, la omessa motivazione di tale decisione non può essere invocata in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro, 18-08-2004, n. 16157; Cass. 12 giugno 1997 n. 5265; 12 febbraio 1982 n. 877).

Di conseguenza, non sussiste il lamentato vizio motivazionale della sentenza impugnata per aver implicitamente revocato la precedente ordinanza di ammissione del giuramento ed aver deciso prescindendo dallo stesso giuramento.

Ugualmente lo sarebbe il secondo motivo.

Non è vero che la Corte di merito ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva del giuramento di estimazione.

Come riporta lo stesso ricorrente, infatti, il giudice dell'appello si è limitato a differire alla decisione della causa ogni provvedimento circa la suddetta istanza, specificando peraltro che il giuramento di estimazione non comporta la inevitabile decisione della controversia secondo quanto giurato.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.